



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



## **CONVENZIONE**

**TRA**

**IL MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**E**

**LA REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**

**PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000,  
N.353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI"**

VISTI

- il D.L. 10 luglio 1995 n. 275 recante "*disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale*", convertito in legge con L. 339/1995, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n° 112 "*conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59*";
- la legge 10 agosto 2000, n. 246, "*potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*" e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 17;



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “*conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, con particolare riferimento agli articoli 107 e 108;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i., con particolare riferimento all’ articolo 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, “*Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “*regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*”, con particolare riferimento all’ articolo 84;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e s.m.i., “*Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco*”;
- la Legge 21 novembre 2000, n° 353 “*legge quadro in materia di incendi boschivi*”;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, “*linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*”;
- il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, “*Disposizioni urgenti in materia di protezione civile*”; il “*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*”, art. 3 L. 353/2000;
- il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (art. 24 co.6);



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, “*disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 439;
- il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 “*Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*”;
- la Legge regionale 4 gennaio 2014 n.3 “*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*”;
- il D. Lgs. 177/2016 “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del Corpo Forestale dello Stato*”;
- l’Accordo Quadro tra Governo e Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 04 maggio 2017, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;
- Il D. Lgs. 12 dicembre 2017 n. 228 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.
- Decreto Ministero dell’Interno 12 gennaio 2018 “*Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177*”;
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “*Codice della Protezione Civile*”;
- il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché’ al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



- la Determina Direttoriale n. DPC/135 del 30 maggio 2017 della Regione Abruzzo, la nota di conferma della Regione Abruzzo n.0139736 del 12/05/2020 e l'atto prot. 6010 del 29.4.2020 della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Regione Abruzzo mediante i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'accordo quadro Stato–Regioni del 04 Maggio 2017, sono stati individuati i componenti della commissione paritetica rispettivamente della Regione Abruzzo e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , costituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del suddetto accordo quadro Stato–Regioni del 04 Maggio 2017, nei quali è stato riportato il processo effettuato dalla commissione citata finalizzato a definire, sulla base del quadro esigenziale e delle risorse disponibili, le modalità operative della collaborazione, nonché i mezzi e il personale messo a disposizione;

#### **PREMESSO CHE**

- in applicazione dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Ministro dell'Interno, con decreto ministeriale del 18 luglio 2007, ha conferito, in via generale, delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali;
- è necessario dare attuazione al decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, che prevede la possibilità per la Regione, quale componente del Servizio Nazionale di protezione civile, di stipulare convenzioni con le Strutture operative nazionali – e, in particolare, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – in relazione ai rischi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 1/2018, individuando tra le attività di protezione civile previste dall'art. 2 del precitato decreto legislativo, nel rispetto delle altre Autorità di protezione Civile, delle Componenti e Strutture Operative nazionali e regionali del Servizio nazionale di protezione civile;



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



- è essenziale, ai fini della sicurezza collettiva, proseguire la collaborazione prevista dalla legge 353/2000 in materia di antincendio boschivo anche in relazione al principio costituzionale di tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
- il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in qualità di componente fondamentale di tale sistema negli eventi calamitosi “...assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte...” nell’ambito delle attività di cui all’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 1/2018;
- le Regioni nell’esercizio delle proprie potestà amministrative, nel disciplinare l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nei propri ambiti territoriali al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile disciplinano “...le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale...”.
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59” ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- la Legge 21 novembre 2000, n° 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi” assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



- la Legge 353/2000, all'art. 7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- è in vigore il D.Lgs 177/2016 recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato , ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera a) della Legge 7 Agosto 2015, n.124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Ai sensi dell’articolo 7, del citato D.Lgs n.177/2016, il *“Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito nell’Arma dei Carabinieri , la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore dell’art.2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art.9”*;
- al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art.9 del citato D.Lgs. n. 177/2016, sono state attribuite specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, ed in particolare il concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e aerei e il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), nonché la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
- la Regione Abruzzo ha aggiornato e revisionato il *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”*, art. 3 L. 353/2000 in funzione delle modifiche normative e regolamentari intervenute ed in corso di emanazione; tale Piano tiene conto degli assetti regionali, di quelli del volontariato di Protezione Civile, dei piani AIB dei Parchi Nazionali, della pianificazione di emergenza degli Enti Territoriali, dei gestori delle infrastrutture e dell’intera filiera del sistema di Protezione Civile Regionale;
- I rappresentanti delle Amministrazioni firmatarie sono domiciliati per la carica come segue: il Presidente della Regione Abruzzo con sede in L’Aquila Via Leonardo da Vinci n. 6 ed il Direttore



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con sede in L'Aquila  
Via dei Vigili del Fuoco n. 19;

### ***TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO***

Il Ministero dell'Interno, rappresentato da Prefetto di L'Aquila Dott.sa Cinzia Torraco, la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Regione Abruzzo, rappresentata dal Direttore Regionale Ing. Stefano Marsella, la Regione Abruzzo, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Sen. Marco Marsilio.

### ***CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE***

#### **Art. 1**

#### **(Oggetto della convenzione)**

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto le attività che afferiscono al programma di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, giusta Deliberazione di G. R. n. #### del ## luglio 2020.

Obiettivo del presente accordo è quello di disciplinare il supporto in uomini e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito CNVVF) al sistema regionale di contrasto agli incendi boschivi, tenuto conto delle specifiche valutazioni effettuate della commissione paritetica citata in premessa.

#### **Art. 2**

#### **(Programma tecnico-operativo e durata)**

L'attuazione degli interventi di contrasto agli incendi boschivi ed i relativi dettagli esecutivi sono riportati nel Programma Tecnico-Operativo, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, concordato tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile (di seguito, Direzione regionale CNVVF) per l'Abruzzo.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



La presente convenzione ha durata di dodici mesi e la sua efficacia decorre dalla data della sua sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata fino ad un massimo di trentasei mesi con successivo obbligo di revisione ed aggiornamento.

### **Art. 3 (Coordinamento delle attività)**

Il coordinamento delle attività previste dal presente Accordo, è assicurato dal Dipartimento di cui all'art.2 dal quale dipende la struttura regionale di Protezione Civile. Durante il periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi - definito da apposita D.G.R., di norma durante il periodo estivo - la Regione Abruzzo attiva presso la sede della Struttura di Protezione Civile ubicata in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27, la Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito denominata SOUP), ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353. Alla SOUP. è demandato il coordinamento degli interventi di lotta attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi mentre nel restante periodo dell'anno il coordinamento resta in capo alla Sala Operativa Regionale (di seguito SOR) della Regione Abruzzo.

### **Art. 4 (Oneri della Regione)**

1. Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.
2. La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso per finanziare tutte le attività così come descritte nell'allegato Programma Tecnico Operativo.

### **Art. 5 (Obiettivi della convenzione)**

4. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge, le parti contraenti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento alle attività di previsione,



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché a garantire l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività.

2. In particolare si conviene che la Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo provveda, sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo:
  - a) al potenziamento del dispositivo di soccorso delle forze in campo impegnate nella campagna antincendio boschiva (di seguito campagna AIB) durante il periodo a maggior rischio per gli incendi boschivi nell'ambito del territorio regionale;
  - b) all'impiego di personale del CNVVF in qualità di Responsabile Operazioni di Soccorso (di seguito ROS) e di Direttore Operazioni di Spegnimento (di seguito DOS) per il coordinamento dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi; il DOS. opererà, per quanto attiene al coordinamento del mezzo aereo, secondo le disposizioni delle “*Procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso degli incendi boschivi*” vigenti;
  - c) all'impiego di componenti qualificati del CNVVF per il coordinamento dell'emergenza che ricoprono i relativi ruoli in base a modelli operativi del Corpo;
  - d) al potenziamento del servizio operativo con personale permanente del CNVVF. presso la SOUP. Abruzzo e relativo scambio di dati ed informazioni, anche mediante l'utilizzo di appositi applicativi. A tale riguardo, per la stagione 2020 , in funzione delle misure di contenimento del contagio causato dall'emergenza epidemiologica in atto (COVID19), l'individuazione delle postazioni degli operatori dovrà essere in linea con le tale misure. Pertanto le modalità, che potranno prevedere l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, saranno concordate con apposito documento operativo per il funzionamento della SOUP durante l'emergenza COVID19 tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Regione Abruzzo su proposta



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



della Commissione Paritetica istituita ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017.

- e) alla compilazione della scheda di richiesta di concorso aereo, utilizzando la procedura informatica SNIPC/COAU, per mezzo dei componenti del CNVVF presenti in SOUP - per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione comprensivo del periodo di "grave pericolosità" - sulla base delle informazioni fornite dal personale presente sul luogo dell'incendio;
- f) a fornire la propria pianificazione per l'elaborazione del piano regionale AIB ed eventuali ulteriori contributi richiesti dalla Regione Abruzzo anche partecipando, con propri qualificati componenti, ad appositi gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo;
- g) a collaborare nella organizzazione ed effettuazione di esercitazioni congiunte tra i componenti del CNVVF, la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;
- h) allo sviluppo delle attività di formazione, informazione ed addestramento rivolta ai volontari facenti parte del Sistema Regionale di Protezione Civile con riferimento all'attività AIB ;
- i) a collaborare nell'attività di divulgazione della cultura della sicurezza antincendio boschiva nei riguardi della popolazione e degli alunni delle scuole;
- j) a collaborare alla individuazione dei punti di approvvigionamento idrico per l'attività AIB e alla redazione della relativa carta tematica, nonché a censire e valutare tutte le informazioni territoriali utili alle strategie di lotta attiva agli incendi boschivi;
- k) a collaborare, su richiesta della Regione Abruzzo, alla redazione di carte tematiche rappresentanti le superfici delle aree percorse dal Fuoco, eventualmente attraverso le



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



professionalità degli operatori di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) e le risorse strumentali (mezzi aerei e Sistemi a pilotaggio remoto - SAPR) del CNVVF;

- 1) A collaborare nella organizzazione di convegni, seminari, attività di approfondimento, gruppi di studio e predisporre pubblicazioni inerenti la lotta attiva e gli aspetti vegetazionali nella regione Abruzzo;
3. Le modalità di attuazione delle attività suddette sono riportate nel Programma Tecnico Operativo parte integrante e sostanziale della Convenzione.

#### **Art. 6 (Rapporti economici)**

Gli oneri finanziari per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico

1. della Regione Abruzzo e valutati forfettariamente, nell'importo complessivo di **€ 780.000,00. (euro settecentottantamila/00)** come da nota prot. N.7055 del 19.5.2019 della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile per l'Abruzzo. Tale importo comprende gli oneri per le spese relative al personale (missioni, straordinario), le spese di funzionamento (carburante, manutenzione mezzi e strutture, utenze) ed investimento (acquisto beni inventariabili).
2. Nell'ambito dell'importo sopra indicato, la Regione Abruzzo si impegna ad attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile e per la tutela legale a favore del personale del CNVVF coinvolto nelle attività previste dalla convenzione per i DOS.
3. In caso di eventi di particolare criticità la Regione verifica la disponibilità di ulteriori fondi, ad oggi non quantificabili, per l'ulteriore potenziamento del dispositivo destinato alla lotta attiva contro gli incendi boschivi.
4. La Regione Abruzzo e la Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo possono utilizzare la formula del Comodato d'uso gratuito per consentire l'utilizzo di mezzi, attrezzature e strutture logistiche di proprietà della Regione Abruzzo finalizzati alla lotta attiva contro gli incendi boschivi in qualche caso già a disposizione del CNVVF. Con la medesima



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



procedura, laddove sussistano mezzi ed attrezzature dei CNVVF non in uso/utilizzo, gli stessi potranno essere messi a disposizione della Regione Abruzzo.

5. Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione:

- la Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo dovrà far pervenire alla Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Emergenze di Protezione Civile entro il **05 ottobre 2020**, una relazione riportante gli interventi effettuati fino al termine del periodo di “grave pericolosità”, di cui alla D.R.G. indicata al precedente art.1, accompagnata da un prospetto economico-finanziario indicante le somme impegnate relativamente agli specifici punti delle attività previste dall'art. 5, ed, entro **15 giorni dalla scadenza delle Convenzione**, la rendicontazione finale;
- la Regione Abruzzo si impegna a versare l'importo di euro **€546.000,00 (euro cinquecentoquarantaseimila/00)** pari al **70%** dell'importo complessivo mediante versamento da effettuarsi non prima del **1 novembre** e, comunque, non oltre il **25 novembre** dell'esercizio finanziario in corso ed a versare **la quota restante**, di cui al presente articolo, **entro 30 giorni** dalla relativa rendicontazione, a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'apposito capitolo di entrata, n. 2439 Cap. XIV art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato. La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa deve essere inoltrata agli Uffici Centrali contabili del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e in copia alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Regione Abruzzo.
- Gli oneri finanziari per le attività previste dai Programmi discendenti, in quanto riferite ad Amministrazioni Pubbliche svolgenti fini istituzionali, sono esclusi dall'ambito di applicazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.



MINISTERO DELL' INTERNO



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

---

## **Art. 7 (Norme Finali)**

1. La commissione paritetica istituita ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017, nella composizione confermata con le note delle due Amministrazioni interessate (per la Regione Abruzzo prot. 7073 in entrata Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo in data 10.05.2019 e per la Direzione Regionale CNVVF per la regione Abruzzo prot. 6010 del 29.4.2020), avrà funzione di verifica dell'esatto adempimento dei rapporti convenzionali e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
2. La stessa commissione potrà, altresì, valutare, in relazione al sopravvenuto mutamento delle condizioni originarie, l'opportunità di proporre, anche prima della scadenza prefissata, l'adeguamento dei rapporti convenzionali, come previsto dal comma 5, dell'art.3, dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017, nonché, in caso di mutamenti del quadro normativo, proporre modifiche ai rapporti convenzionali necessarie a renderli compatibili con le nuove disposizioni.
3. Le decisioni della Commissione sono ratificate dal Direttore Regionale VVF per la Regione Abruzzo e dal Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, in qualità di responsabile dell'attuazione della Convenzione per conto della Regione Abruzzo.
4. L'esecutività della presente convenzione è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila e della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo nonché degli equivalenti Uffici della Regione Abruzzo.

L'Aquila, lì



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



---

**Per il Ministero dell'Interno**

*Il Prefetto*

*Dott.ssa Cinzia Torraco*

**Per la Direzione Regionale dei Vigili del  
fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa  
Civile per la Regione Abruzzo**

*Il Direttore Regionale*

*Ing. Stefano Marsella*

**Per la Regione Abruzzo**

*Il Presidente*

*della Giunta Regionale*

*Dott. Marco Marsilio.*



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



## **PROGRAMMA TECNICO-OPERATIVO**

### **CONCORDATO**

#### **TRA**

#### **LA REGIONE ABRUZZO**

#### **DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**

#### **E**

#### **LA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE PER L'ABRUZZO**

**PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6 e 7 DELLA**

**LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353**

**“ LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI ”**

#### **Art. 1**

#### **(Oggetto del Programma Tecnico-Operativo)**

Il presente Programma Tecnico-Operativo, parte integrante e sostanziale della Convenzione annuale in materia di contrasto agli incendi boschivi stipulata tra Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Regione Abruzzo e la Regione Abruzzo, disciplina le modalità attuative - nell'ambito del quadro dei provvedimenti di potenziamento del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la campagna AIB. - della partecipazione del personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. alla attività di contrasto agli incendi boschivi nella regione Abruzzo come sinteticamente riportato all'art.5 della citata Convenzione.

Di seguito sono descritti i relativi dettagli tecnico-operativi e le modalità di partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle attività citate.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



## Art. 2 (Rispettivi ruoli)

La Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Emergenze di Protezione Civile - fornirà alla Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo informazioni, elaborate dal proprio Centro Funzionale, inerenti lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi e le condizioni meteorologiche per rischio di incendio boschivo.

La Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo fornirà il contributo come dettagliato negli articoli che seguono per il concorso negli interventi di contrasto agli incendi boschivi.

## Art. 3 (Potenziamento del dispositivo di soccorso)

1. Il CNVVF, ai sensi della vigente legislazione, assicura, nel territorio della regione Abruzzo con il dispositivo ordinario di soccorso, gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza delle prestazioni, ivi compresa l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi boschivi, diretta alla salvaguardia delle persone e della incolumità dei beni.
2. Durante il periodo di maggior rischio degli incendi boschivi, nell'ambito del territorio regionale, viene disposto il potenziamento stagionale del dispositivo antincendi boschivo della Regione Abruzzo, dedicato alla lotta contro gli incendi boschivi e aggiuntivo rispetto al dispositivo ordinariamente predisposto per il soccorso tecnico urgente, secondo lo schieramento di seguito indicato:
  - a. **Dal 06 luglio al 06 settembre**, n.4 squadre del CNVVF di 5 componenti, dotate di Auto Botte Pompa (ABP) e/o Pick-up 4x4 con modulo AIB. oppure di Auto Pompa Serbatoio (APS) posizionate nell'ambito di ognuno dei territori di competenza dei Comandi Provinciali di L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara;
  - b. **Dal 31 luglio al 31 agosto**, n.2 squadre del CNVVF di 5 componenti, dotate di Auto Botte Pompa (ABP) e/o Pick-up 4x4 con modulo AIB, di cui la prima dal 31 luglio al 19 agosto e la seconda dal 12 agosto al 31 agosto per complessivi 40 giorni, posizionate nell'ambito del territorio di competenza del Comando di



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



L'Aquila, una su Avezzano e l'altra su Sulmona, aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto a;

- c. **Dal 08 Agosto al 31 Agosto**, n. 3 squadre del CNVVF. di 5 componenti assegnate al Comando di Pescara dal 08 Agosto al 19 Agosto (12 gg), al Comando di Teramo dal 13 Agosto al 24 Agosto (12 gg), al Comando di Chieti dal 12 Agosto al 31 Agosto (20 gg), in funzione delle caratteristiche del territorio e della previsione del pericolo di incendio boschivo, aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto a;
- d. **Dal 06 luglio al 15 settembre**, n.3 unità operative del CNVVF - 1 funzionario tecnico, 1 VF qualificato di supporto e 1 VF qualificato T.A.S.2 - in servizio presso la SOUP in orario 8:00-20:00; dalle 20:00 alle 8:00 il funzionario ed il VF di supporto sono in reperibilità e vengono attivati dalla SO/Dir, in caso di necessità, per recarsi direttamente presso la SOUP con la funzione di attivare il mezzo aereo, gestire i rapporti con il Centro Operativo Aereo Unificato, coordinare l'intervento dei DOS. e elaborare i principali dati geografici. Per la stagione 2020 , in funzione delle misure di contenimento del contagio causato dall'emergenza epidemiologica in atto (COVID19), le postazioni di lavoro degli operatori dovranno essere in linea con le suddette misure, a tal fine si rimanda a quanto riportato nell'art. 5 punto d) della Convenzione AIB organizzando un sistema di modalità di erogazione del servizio a distanza che contempererà l'esigenza di mantenere gli attuali livelli di prestazione richiesti dalla funzione delle SOUP e la salute dei lavoratori. Le modalità saranno concordate con apposito documento operativo per il funzionamento della SOUP durante l'emergenza COVID19 che costituirà parte integrante del presente documento.
- e. **Dal 16 settembre al 30 giugno** dell'anno successivo, quindi durante il periodo dell'anno non ricompreso in quello di "grave pericolosità", la compilazione della



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



scheda SNIPC/COAU verrà effettuata dal personale del CNVVF in servizio presso la Sala Operativa della Direzione Regionale CNVVF per l'Abruzzo;

- f. **Dal 06 luglio al 31 Agosto** n.2 DOS e n.2 unità operative di supporto, che si andranno ad aggiungere a quelli in servizio ordinario; a tal fine si precisa che la Direzione regionale CNVVF. dispone di 50 unità del CNVVF. abilitate DOS, distribuite sui vari turni di servizio, la cui presenza media giornaliera può essere stimata preliminarmente in oltre 10 unità, fatte salve assenze per malattia od infortunio;
  - g. **Dal 03 agosto al 30 Agosto**, ulteriori n. 3 DOS e n. 3 unità operative di supporto dedicati prevalentemente alle aree dei Parchi Nazionali e di quello Regionale, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto precedente.
  - h. **Dal 06 luglio al 15 settembre**, n.1 funzionario tecnico del CNVVF. in reperibilità per ogni Comando che in caso di necessità entra in servizio per prestazioni lavorative straordinarie finalizzate alle attività di coordinamento relative alla lotta agli incendi boschivi;
3. I periodi indicati potranno subire delle variazioni in funzione dell'andamento meteo-climatico. Tali variazioni temporali, mirate ad anticipare o posticipare la data di inizio del potenziamento



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



del dispositivo di soccorso, saranno stabilite in accordo tra le parti e formalizzate con un anticipo di almeno sette giorni.

4. Per ulteriori dettagli organizzativi ed operativi si rimanda al successivo art. 9.
5. Il dispositivo di cui sopra potrà essere variato in funzione della maggiore disponibilità economica in termini di stanziamenti della Regione Abruzzo, come previsto dall'art. 6 delle Convenzione

#### **Art. 4 (Impiego personale qualificato D.O.S.)**

1. La Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Emergenze di Protezione Civile, per il tramite del personale del CNVVF di cui al punto d dell'art. k) presente in SOUP richiede, sulla base delle informazioni acquisite sull'incendio in corso e in base alla sua tipologia, l'intervento del DOS del CNVVF ed eventualmente di ulteriori componenti qualificati del CNVVF, che ricoprono i relativi ruoli in base ai modelli operativi del Corpo, per la gestione dell'emergenza con particolare riferimento alle attività di coordinamento e direzione dei mezzi aerei e del personale a terra impegnato nella lotta attiva e specificatamente delle Organizzazioni di Volontariato. Il personale del CNVVF della SOUP attiverà, per il tramite della Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco competente, i suddetti componenti del CNVVF, sulla base delle indicazioni fornite dal personale già sul posto. Si precisa che i VV.F. qualificati DOS svolgono l'attività di propria competenza per tutto il periodo di cui all'art. 2 della convenzione.
2. Il personale del CNVVF con qualifica DOS, come previsto dall'art.6 della Convenzione, durante l'esercizio delle sue funzioni, è coperto dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la tutela legale.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



## Art. 5

### (Coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi)

1. Il coordinamento delle attività di contrasto agli incendi boschivi è competenza della Regione Abruzzo “Dipartimento Territorio Ambiente” che lo esercita, riguardo alle attività di prevenzione e lotta attiva, per mezzo della Sala Operativa Regionale e tramite la SOUP, durante il periodo di grave pericolosità. La Direzione Regionale CNVVF garantisce la presenza di propri qualificati componenti nell’ambito della SOUP. e fornisce il proprio contributo anche nel restante periodo per il tramite della Sala Operativa Regionale del CNVVF. In particolare i componenti del CNVVF della SOUP - di norma un funzionario tecnico, un operatore con competenze di Sala operativa ed una unità con qualifica di livello 2 di Topografia Applicata al Soccorso (TAS 2) provvedono alla compilazione della scheda di richiesta di concorso aereo, utilizzando la procedura informatica SNIPC/COAU sulla base delle informazioni fornite dal personale presente sul luogo dell’incendio, mantengono i rapporti con il COAU ed elaborano i principali dati geografici. Il servizio alla SOUP si svolge, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo situazioni particolari contingenti. Il servizio sarà svolto, inoltre, in attuazione dei protocolli anti-contagio COVID-19 così come da disposizioni delle rispettive direzioni regionali.
2. La segnalazione di un incendio giunge normalmente dal numero di soccorso 115, direttamente alla SOUP della Regione oppure alle altre Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 art.13 ). Quando la segnalazione giunge ad una delle altre Strutture Operative Nazionali la corrispondente Sala Operativa provvede a darne immediata comunicazione telefonica alla SOUP che a sua volta, per l’organizzazione dell’intervento, si raccorda con la Sala Operativa della Direzione e del Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio ed attiva le Organizzazioni di Volontariato AIB.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



## **Art. 6**

### **(Attività di pianificazione e previsione, di redazione carte tematiche)**

La Direzione Regionale VV.F., su richiesta della Regione, :

- fornisce la propria pianificazione per l'elaborazione del piano regionale A.I.B. ed eventuali ulteriori contributi richiesti dalla Regione Abruzzo anche partecipando, con propri qualificati componenti, ad appositi gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo;
- collabora, per quanto di competenza, alle attività utili alla redazione di carte tematiche rappresentanti le superfici percorse dal fuoco eventualmente attraverso le professionalità degli operatori Topografia Applicata al Soccorso (TAS) e le relative risorse strumentali (mezzi aerei e Sistemi a Pilotaggio Remoto- SAPR) del CNVVF;
- fornisce il proprio supporto per l'individuazione dei punti di approvvigionamento idrico per l'attività AIB. e per la redazione della relativa Carta Tematica, parte integrante del Piano Regionale AIB.

## **Art. 7**

### **(Partecipazione del personale VV.F. ad attività formative ed esercitative)**

La Direzione Regionale CNVVF, d'intesa con la Regione, collabora allo sviluppo delle attività di formazione, informazione ed addestramento con riferimento all'attività A.I.B., ai sensi dell'art.5 della Legge 353/2000, ed ad altre attività di Protezione Civile, in occasione di Corsi organizzati dalla Regione Abruzzo, nell'ambito delle previsioni economiche della convenzione, preventivamente comunicate alla Regione.

In particolare la Regione attuerà in funzione delle esigenze che emergeranno l'organizzazione di corsi di formazione avanzata per dotare i volontari di un'adeguata competenza nello spegnimento incendi boschivi – art. 7 comma 3 lettera b) della Legge 353/2000. Per le attività formative saranno definiti i singoli programmi, la pianificazione degli interventi e i relativi costi.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



Su proposta della Regione Abruzzo si provvederà ad attuare attività di esercitazione congiunta coinvolgenti il personale regionale, i volontari delle Associazioni di Volontariato di Protezione civile e del CNVVF.

### **Art. 8 (Attività divulgativa)**

La **Direzione Regionale CNVVF** si farà carico, congiuntamente a personale della Regione Abruzzo di divulgare la cultura della sicurezza, con particolare riferimento a quella dell'antincendio boschivo, nei confronti della popolazione e degli alunni delle scuole, in un'attività organizzata e pianificata dalla Regione. Potranno essere concordate iniziative tese all'accrescimento della cultura di prevenzione e di intervento in materia di incendi boschivi attraverso convegni incontri, seminari informativi e pubblicazioni.

### **Art. 9 (Organizzazione delle squadre VV.F.)**

1. Le squadre stagionali del CNVVF di cui all'art. 3, effettuano un servizio diurno di norma dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali possono essere impegnate in orari diversi, con effettuazione anche di servizio straordinario pre e post turno, per il prolungamento dell'intervento a fine turno nonché per le necessità legate all'eventuale servizio di vigilanza. Ciascuna di dette squadre, qualora ritenuto necessario, svolge anche compiti di vigilanza, percorrendo itinerari, secondo esigenze concordate con modalità preordinate tra la SOUP. e la **Direzione Regionale CNVVF**. La stessa Direzione Regionale, in accordo con la SOUP, potrà utilizzare le squadre di cui alla presente convenzione in ambito regionale ed in funzione di singole specifiche esigenze operative.
2. Le squadre sono dotate, a cura dei rispettivi Comandi, degli automezzi e delle attrezzature necessarie e di norma, fanno capo alle sedi dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e sono preposte al soccorso per incendi boschivi. Le squadre del CNVVF di cui all'art.3 vengono attivate dalla SOUP, per il tramite dal personale del CNVVF ivi



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



presente, ovvero dal Comando Provinciale che deve informare la SOUP per il necessario coordinamento. In caso di necessità la SOUP inoltra alla Sala Operativa della **Direzione Regionale CNVVF** o del Comando dei Vigili del fuoco competente, richiesta per l'intervento di squadre suppletive AIB del CNVVF. In particolare, attivato l'allarme, intervengono per le operazioni di estinzione:

- Personale e mezzi del CNVVF.;
  - Il Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento (COS) regionale ovvero il COS presente in ognuno dei Parchi Nazionali;
  - Una o più squadre di Volontari, opportunamente attrezzate ed aderenti ad Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo, allertate dalla SOUP. e messe a disposizione del CNVVF ovvero del COS
  - Il personale del Servizio di Sorveglianza del Parco nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise appositamente formato ed organizzato in squadra AIB;
3. Le informazioni, alle componenti che operano sul luogo dell'incendio, sono fornite direttamente ed in modo coordinato dalla SOUP, in raccordo con la Sala Operativa dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
  4. In caso di incendio boschivo, il coordinamento e la direzione delle operazioni sul luogo dell'incendio, in particolare quando dovessero intervenire mezzi aerei, regionali o della flotta statale, sono affidate al Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) del CNVVF. secondo le vigenti disposizioni del Concorso della flotta aerea dello Stato, .
  5. In caso di incendio boschivo complesso, come definito dal Piano Regionale AIB ed anche in riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2020, considerata la necessità di gestire un numero di attività contemporanee e di coordinare una quantità di risorse tali da superare la



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



capacità gestionale individuale, è definito un modello di intervento strutturato, quale quello del ICS, che vede nei ruoli apicali di coordinamento operativo il personale del CNVVF. In caso di più incendi in contemporanea verrà data priorità all'estinzione dei focolai che interessano le superfici boscate oggetto di tutela o che possano arrecare danni a persone o manufatti di rilevante importanza economica o artistica.

6. Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sono disposti direttamente dal CNVVF che ne dà comunque contestuale comunicazione alla SOUP per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative. Analogamente, richieste di intervento per incendi boschivi inoltrate direttamente al CNVVF, devono essere comunicate alla SOUP. Le squadre, nelle ore non interessate da servizi di estinzione, possono svolgere servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con la SOUP., ovvero con la **Direzione Regionale CNVVF**. Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguiranno le procedure proprie del CNVVF alle quali vengono ordinariamente addestrate.
7. Il Componente del CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - coordina le squadre di volontariato di Protezione civile per le operazioni di spegnimento, per il tramite del COS, ove presente.

### **Art. 10**

#### **(Operatività delle squadre delle Organizzazioni di Volontariato regionale)**

1. I referenti delle squadre AIB delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile (nel seguito squadre di volontari), che - attivate dalla SOUP - hanno raggiunto il luogo dell'incendio, si mettono a disposizione del componente del CNVVF o del COS presente sul posto che sta coordinando l'intervento di soccorso.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



2. Qualora non fosse presente alcun componente del CNVVF o il C.O.S. ma fossero presenti componenti di altre Strutture Operative del Sistema di protezione civile o autorità regionali/locali di protezione civile, i referenti delle squadre si rapportano con il responsabile di tali Strutture per attività non connesse allo spegnimento del fuoco.
3. Qualora non fossero presenti altre componenti del Sistema di protezione civile, i referenti delle squadre di volontari, previa comunicazione alla SOUP, possono attuare autonomamente le procedure per l'intervento di spegnimento nel caso in cui ricorrano le condizioni nel seguito descritte. Resta ferma la necessità che il referente della squadra dei volontari abbia seguito apposita sessione formativa idonea a valutare le condizioni di seguito riportate.
4. La squadra arrivata sul posto fornisce immediatamente alla SOUP le seguenti informazioni:
  - conferma della presenza del fuoco;
  - comunicazione della presenza di altre componenti del Sistema di protezione, in particolare CNVVF, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, rappresentanti del Servizio di Protezione civile della Regione o del Comune, altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile;
  - comunicazione del tipo di incendio e segnalazione della eventuale presenza di strutture o infrastrutture in aree dove presumibilmente il fuoco potrà espandersi;
  - indicazioni sulla posizione geografica, sul contesto ambientale, sulla superficie bruciata e su quella a rischio, sulla tipologia del soprassuolo che sta bruciando, sulla dimensione del fronte del fuoco, sull'altezza di fiamma, sulle condizioni climatiche.
5. Il referente della squadra di volontariato, appositamente formato, valuta la situazione e, nel caso in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, può dare inizio all'attività di spegnimento in autonomia, previa comunicazione alla S.O.U.P. :
  - assenza di altre componenti del Sistema di Protezione civile;
  - assenza della tipologia di incendio di interfaccia;
  - assenza di strutture o infrastrutture a rischio di incendio;
  - assenza di coinvolgimento di piante a portamento arboreo;
  - facile raggiungibilità del fronte del fuoco;



MINISTERO DELL' INTERNO



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

---

- presenza di spazi per consentire facili vie di fuga del personale e del mezzo;
  - modesta altezza di fiamma;
  - vento debole o assente;
  - orografia poco accidentata.
6. Nel corso dell'intervento il referente della squadra di volontariato riferisce alla SOUP in merito all'evolversi dell'evento e interrompe le attività di spegnimento della squadra se, mutando le condizioni, ritiene di non poter operare in sicurezza. Nel caso di attività di spegnimento in autonomia, la responsabilità della decisione in ordine all'intervento dei volontari compete esclusivamente al legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato o al suo delegato o referente presente sul posto dell'evento. Qualora sul posto fossero presenti più squadre di volontari il coordinamento, di norma, è in capo al referente della prima squadra arrivata sul posto che ha fornito le informazioni alla SOUP, salvo diverso accordo tra i referenti delle squadre. In ogni caso le squadre di volontariato non abbandonano il luogo dell'evento se non autorizzata dalla S.O.U.P..
7. Quando la squadra o le squadre di volontari, in caso di attività AIB, non possono operare in autonomia, saranno coordinate dal COS di cui al successivo art. 11 oppure, all'arrivo di componenti del CNVVF, dal DOS. o dal caposquadra del CNVVF. che dirige l'intervento di soccorso, in conformità alla direttive del Piano AIB della Regione Abruzzo.
8. In ogni caso il referente delle squadre dei volontari, durante l'attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi:
- sovrintende alla attività AIB dei componenti della squadra e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  - vigila sull'osservanza delle disposizioni, dettate dall'Organizzazione di Protezione civile di appartenenza anche in occasione di corsi di formazione, in materia di salute e sicurezza in attività AIB e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, fa abbandonare il luogo



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



dell'intervento da parte dei componenti della squadra inadempienti, informando il DTS/ROS e il COS ed i propri superiori diretti.

9. Qualora il componente del CNVVF - che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo, come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - dovesse separare un componente della squadra dei volontari, per impegnarlo su sua diretta disposizione in particolari attività, assumerà su di sé le responsabilità suindicate attinenti alla sicurezza.
10. L'attività di bonifica è effettuata dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a seguito di specifica richiesta del DOS o di altra figura che coordina le operazioni di spegnimento. In tale contesto le disposizioni, raccomandazioni ed eventuali prescrizioni circa l'esecuzione dell'intervento di bonifica sono rilasciate dal DOS e/o figura che coordina le operazioni di spegnimento che, ove possibile ed ancora in loco, attende il completamento delle operazioni di bonifica.

## **Art.11**

### **(il Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento)**

1. Nell'ambito dell'attività di contrasto agli incendi boschivi di competenza la Regione Abruzzo può disporre una diversa organizzazione della gestione delle fasi di lotta attiva della presente convenzione, al fine di inserire, ove appositamente individuato, la figura del Coordinatore Operazioni di Spegnimento (COS).
2. Il Coordinatore Operazioni di Spegnimento opera di norma in affiancamento al componente del CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo, come definito dall'art.9 punti 4 e 5; il C.O.S.provvede ad interfacciarsi con gli operatori AIB delle Organizzazioni di volontariato, affinché si possa mettere in atto la migliore sinergia tra le forze impegnate nella lotta attiva. In assenza di componenti del CNVVF, negli incendi privi di mezzi aerei AIB, il COS. può esercitare la propria funzione in autonomia ed in diretto collegamento con la SOUP fino all'arrivo di personale del CNVVF.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



3. Il COS è un dipendente della Regione Abruzzo o di altro Ente pubblico convenzionato, appositamente formato che svolge le seguenti attività:

a) E' la figura che sul posto, in assenza di componenti del CNVVF, coordina l'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi esercitata dai Volontari di Protezione Civile messi a sua disposizione, dotati dei necessari mezzi ed attrezzature, finalizzandoli alla massima efficacia dell'azione di spegnimento o bonifica, mantenendo costanti rapporti con la sala operativa;

b) La funzione di COS può essere esercitata da personale regionale e da personale di Enti pubblici appositamente convenzionati con la Regione Abruzzo che abbia superato un apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Abruzzo e previa verifica dell'idoneità fisica alla funzione effettuata mediante specifici controlli medici;

c) La Sala Operativa stilerà, sulla base delle informazioni disponibili, la turnazione dei COS. in servizio attribuendo ad ognuno una zona di competenza, in caso di eventi simultanei ed esigenze particolari la Sala Operativa di competenza sceglierà, tra il personale disponibile in altre zone, il COS. da inviare sull'evento;

d) L'ambito operativo di intervento dei COS Regionali è esteso a tutto il territorio regionale, in funzione delle necessità operative determinate dalla SOUP;

e) L'ambito operativo di intervento dei COS dei Parchi Nazionali è esteso a tutto il territorio dei Comuni facenti parte del Parco di propria appartenenza, senza limitazione territoriale e confine di parco;

f) La responsabilità del COS ha inizio quando, arrivato sul posto, comunica alla SOUP la gestione diretta dell'evento e i propri riferimenti agli operatori delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile presenti in loco. In tal caso, in assenza di componenti del CNVVF, assume il coordinamento delle operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio. Al COS compete, nel caso ne venisse a conoscenza, comunicare agli Agenti di Pubblica Sicurezza (CNVVF e Forze di Polizia)



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



presenti in loco la necessità di allontanare dalla zona interessata dalle operazioni di spegnimento e bonifica le persone estranee all'attività. Il COS provvederà direttamente ad allontanare gli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato le cui dotazioni non rispondano in modo evidente ai requisiti di sicurezza;

g) Il COS non coordina il personale del CNVVF né di altre componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Esso coordina esclusivamente gli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato presenti in loco e/o del personale e mezzi regionali ivi presenti.

h) L'attività di coordinamento del COS termina quando lo stesso comunica alla Sala Operativa la fine del suo intervento oppure l'allontanamento dalla zona interessata dalle operazioni in concomitanza con l'arrivo del Componente del CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - , che assume la direzione delle operazioni di spegnimento e coordina, per il tramite del COS, le squadre operative volontarie presenti in loco;

i) Il COS non è responsabile del coordinamento delle operazioni svolte da personale della cui presenza non è stato avvertito oppure di operatori che si muovono autonomamente o in modo contrario alle sue disposizioni;

j) Il COS non è responsabile dell'idoneità, della formazione e della dotazione antinfortunistica che il personale addetto alle attività di spegnimento deve avere, né della messa a norma dei mezzi ed attrezzature in quanto è obbligo della struttura di appartenenza o di chi organizza le unità antincendio, inviare personale, mezzi ed attrezzature rispondenti alla vigente normativa antinfortunistica;

k) Tutto il personale volontario, che interviene sullo scenario nel corso delle operazioni, deve contattare il COS ed attenersi alle sue disposizioni operative;

l) Nel caso in cui l'evento sia di interfaccia o possa evolversi come tale, la competenza passa dal COS al Componente del CNVVF che riveste il ruolo apicale di



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - con coordinamento presso la SOUP;

m) Il COS collabora con il Componente del CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - durante le operazioni di spegnimento: in particolare:

- il Componente del CNVVF coordina i mezzi aerei ed il personale del CNVVF;
- il COS, sempre in collaborazione con il Componente del CNVVF, gestisce e coordina i Volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile presenti sul luogo dell'intervento.

n) Il COS sarà coperto da apposita assicurazione R.C.T., sarà dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e di apposito indumento identificativo con la scritta COS;

## **Art. 12** **(Scambio di dati e obblighi di riservatezza)**

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti contraenti si impegnano ad assicurare senza ritardo un reciproco scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti le attività oggetto del presente accordo , nonché l'impiego di mezzi e personale adibiti alle suddette attività.
2. La Regione Abruzzo garantisce altresì alla Direzione regionale CNVVF l'accesso, anche in sola consultazione, ai software di gestione delle Sale Operative Regionali, ad ogni altro dato necessario, nonché agli strumenti cartografici e previsionali utili per le attività pattuite, resi disponibili gratuitamente dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE



3. Il Corpo Nazionale, garantisce alla Regione l'accesso senza oneri ad una versione dedicata del C.A.P. (*Common Alerting Protocol*) relativamente agli interventi in corso delle squadre operative del CNVVF per le attività di cui alla Convenzione e al Programma Tecnico Operativo, fatti salvi eventuali dati riservati per legge.
4. Il CNVVF si impegna a mettere a disposizione, senza alcun onere, eventuali propri applicativi realizzati per le attività di cui al presente accordo, anche nell'ambito di attività di sperimentazione e ricerca finalizzate al miglioramento delle attività di soccorso ed estinzione degli incendi.
5. Il CNVVF fornisce alla Regione i dati relativi agli interventi effettuati relativamente agli incendi boschivi e di vegetazione.
6. I dati, le informazioni e i documenti sono dalle Parti trattati, custoditi, comunicati, sia su supporto informatico sia in formato cartaceo sia in qualsiasi altro formato, relativi alle attività di cui alla convenzione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003.
7. Ai fini di quanto previsto al punto precedente, le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
8. Con riferimento agli punti precedenti, le comunicazioni agli organi di informazione devono essere concordati tra Regione e CNVVF.

L'Aquila, lì

**Per la Direzione Regionale dei Vigili del  
fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa  
Civile per la Regione Abruzzo**

*Il Direttore Regionale  
Ing. Stefano Marsella*

**Per la Regione Abruzzo**

*Il Direttore del Dipartimento  
Territorio e Ambiente  
Arch. Pierpaolo Pescara*